REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 novembre 2005 - Deliberazione N. 1573 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Regime delle quote latte - criteri di assegnazione, per la Campagna 2006/2007, dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in applicazione della legge n. 119/2003 (con allegato).**

PREMESSO che:

* il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

* il Reg. (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 reca modalità d'applicazione del Reg.(CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

VISTI

* la legge n. 119 del 30 Maggio 2003 recante Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

* il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 Luglio 2003 che stabilisce le Modalità di attuazione della legge n. 119/2003, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

* il decreto legislativo del 29 Marzo 2004 n. 99 recante Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

* il decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 101 recante Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 Marzo 2003, n. 38;

* il D.P.R. 14 Gennaio 1997 n. 54 ad oggetto Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

* la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2180 del 3 Dicembre 2004 che ha stabilito i criteri di assegnazione, per la campagna 2005/2006, dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in applicazione della legge n. 119/2003 ed il relativo bando emanato con decreto dirigenziale n. 612 del 7 Dicembre 2004;

* il decreto dirigenziale n. 72 del 15.02.2005 pubblicato sul BURC n. 16 del 14.03.2005 con il quale è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto alle assegnazioni di quota per la campagna 2005/2006 in applicazione della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2180 del 3 Dicembre 2004;

CONSIDERATO che

* l'art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003 stabilisce che le Regioni provvedano alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento confluiti nella riserva regionale secondo le seguenti priorità:

a) ai produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) ai giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base dei criteri autonomamente determinati dalle Regioni e dalle Province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

* risultano disponibili alla riserva del bacino regionale, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n.119/2003, i seguenti quantitativi di riferimento:

Area/Quantitativi	Quota consegne kg	Quota vendite dirette kg
Zona di pianura	1.002.036	445

Zona svantaggiata	641.657	0
Zona di montagna	3.616.520	78.076
TOTALE	5.260.213	78.521

* risulta, pertanto, necessario definire i criteri di assegnazione, per la campagna 2006/2007, di tali quantitativi di riferimento confluiti nella disponibilità regionale;

* nella graduatoria approvata, in applicazione della D.G.R. n. 2180/2004, con decreto dirigenziale n. 72 del 15.02.2005 risultavano utilmente collocate aziende produttrici di latte vaccino i cui titolari, giovani imprenditori di cui al D.Lgs. 99/2004 e s.m.i., non sono risultati assegnatari dei quantitativi di riferimento consentiti per esaurimento della riserva regionale;

* l'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricola, Consulenza Mercantile (I.P.A.) - ha predisposto il documento Criteri di assegnazione, per la campagna 2006/2007, dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale in applicazione della legge n. 119/2003 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

* sul predisposto indicato documento sono state sentite dall'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore I.P.A. - le Associazioni Produttori Latte vaccino e le Organizzazioni Agricole Professionali più rappresentative in Regione Campania negli incontri svoltisi in data 10 e 17 Ottobre 2005;

RITENUTO che

* sia necessario provvedere alle esigenze di salvaguardia della zootecnia campana e dei livelli occupazionali del comparto anche al fine di assicurare il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione;

* occorra, in particolare, salvaguardare le aziende che ricadono nelle aree destinate alla produzione di formaggi a denominazione di origine protetta o con protezione transitoria nazionale, secondo quanto previsto dal reg. (CE) n. 2081/92;

* il documento Criteri di assegnazione, per la campagna 2006/2007, dei quantitativi di riferimento confluiti nella riserva regionale ai sensi della legge n. 119/2003, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con gli obiettivi di politica agraria regionale, assicura una puntuale attuazione degli adempimenti di competenza regionale previsti dalla legge n. 119/2003;

* di poter approvare, per quanto esplicitato, l'anzidetto documento;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in premessa, che qui si intende riportato:

* di approvare il documento Criteri di assegnazione, per la campagna lattiera 2006/2007, dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale ai sensi della legge n. 119/2003, predisposto dal Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricola, Consulenza Mercantile (I.P.A.) dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

* di demandare all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, con successivi atti monocratici, l'esecuzione di tutti gli adempimenti, ivi comprese ulteriori indicazioni di natura tecnico-operativa, che si dovessero rendere necessarie al fine di dare piena attuazione alla presente deliberazione;

* di trasmettere il presente provvedimento Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione del Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione, ai Settori competenti dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario nonché all'Unità Comunicazione Integrata per l'immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it ;

* di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania a valere come notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

CRITERI DI ASSEGNAZIONE, PER LA CAMPAGNA LATTIERA 2006/2007, DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO DISPONIBILI ALLA RISERVA REGIONALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 119/2003.

Le assegnazioni, per la campagna 2006/2007, dei quantitativi di riferimento disponibili alla riserva regionale, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 119/2003 sono effettuate, a titolo gratuito, a favore dei produttori che ne facciano richiesta.

1. Requisiti richiesti

Il produttore deve essere in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare e con quanto previsto dall'art. 11 - Registrazione e controllo delle aziende di produzione - del D.P.R. 14 Gennaio 1997 n. 54 *Regolamento recante attuazione delle Dir. 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte.*

La capacità produttiva aziendale deve essere superiore al quantitativo di riferimento di cui risulta titolare l'azienda, come registrato nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN), alla data di decorrenza delle assegnazioni.

La capacità produttiva aziendale è determinata moltiplicando il numero medio di lattifere – le cui produzioni sono destinate ad essere commercializzate - presenti in allevamento al momento della presentazione dell'istanza per la *media provinciale ad anno calcolata sulla totalità dei capi presenti in allevamento* come rilevabile dall'ultimo "*Bollettino dei controlli della produttività del latte"* delle statistiche ufficiali A.I.A. (Associazione Italiana Allevatori) riferita ad ogni provincia di ubicazione della stalla.

Il quantitativo individuale di riferimento, alla data di decorrenza delle assegnazioni, non deve essere superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, con esclusione della superficie destinata a boschi, frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'assegnazione non si superi il predetto limite.

Il vincolo quota/superficie per le assegnazioni di cui al presente documento non si applica alle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1257/99, riclassificati come *zone di pianura* dalla legge 119/2003 ai soli fini dell'applicazione del regime delle quote latte.

Non possono beneficiare delle assegnazioni di quota i produttori che, a partire dal periodo 1995/96, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari.

Non possono beneficiare delle attribuzioni di quota, inoltre, coloro i quali sono risultati assegnatari di un quantitativo individuale di riferimento pari o superiore a 20.000 kg per la campagna 2005/2006 in applicazione della delibera di G.R. n. 2180 del 3 Dicembre 2004.

I produttori che hanno usufruito di un quantitativo inferiore a 20.00 kg con l'assegnazione anzidetta, potranno concorrere alla attribuzione di cui al presente provvedimento nei limiti della differenza fra il quantitativo già attribuito ed il limite dei 20.000 kg summenzionati.

2. Presentazione ed istruttoria delle istanze

Le istanze, redatte su apposito modello predisposto dall'Area Generale di Coordinamento *Sviluppo Attività Settore Primario*, devono pervenire ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'Alimentazione competenti per territorio provinciale. La competenza provinciale è stabilita attraverso la particella catastale, su cui è ubicata la stalla, e il codice aziendale assegnato dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31 Luglio 2003.

Le istanze devono pervenire a mezzo raccomandata A/R, assicurata convenzionale o agenzie di recapito autorizzate direttamente agli uffici competenti.

I Settori anzidetti, effettuata l'istruttoria delle istanze pervenute, provvederanno a trasmettere l'elenco dei produttori aventi diritto alle assegnazioni, da formalizzare con apposito provvedimento, al Settore *Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agro-Alimentare, Mercati Agricola, Consulenza Mercantile* (I.P.A.) dell'A.G.C. *Sviluppo Attività Settore Primario*, che provvederà a redigere la graduatoria definitiva dei produttori beneficiari delle assegnazioni nei limiti del quantitativo disponibile alla riserva regionale distinto per zone omogenee e suddividendo le stesse per la quota *consegne* e *vendite dirette*.

3. Criteri per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie sono distinte per zone omogenee, come definite ai sensi della legge 119/2003 e del decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003, sia per le *consegne* che per le *vendite dirette*.

Le zone individuate, pertanto, sono:

A. Zone di pianura;
B. Zone svantaggiate;
C. Zone di montagna;

Le priorità di attribuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 119/2003, sono le seguenti:

1) ai produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
2) ai giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota;
3) i quantitativi residui sono assegnati sulla base dei criteri autonomamente determinati dalle Regioni e dalle Province autonome che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

Per il riassorbimento del fenomeno della sovrapproduzione i quantitativi eventualmente disponibili, dopo le assegnazioni di cui ai punti 1 e 2 anzidetti, sono assegnati ai produttori che hanno stipulato contratti di affitto di quota in corso di periodo per la campagna 2004/2005 o contratti di acquisto di quota con decorrenza 01 Aprile 2005.

Ulteriori assegnazioni possono essere attribuite ai produttori che hanno commercializzato più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna 2004/2005 nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95 %.

Attesa l'esigenza di procedere alle assegnazioni di quota nel corso della campagna 2005/2006 per consentire che le assegnazioni stesse abbiano validità a decorrere dal 1 Aprile 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n.119/2003, la scelta della campagna 2004/2005 per i dati di riferimento di cui ai precedenti capoversi è dettata dalla necessità di utilizzare i dati più recenti che siano, però, stati già consolidati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale .

Si riportano, di seguito, le priorità riconosciute per ciascuna zona omogenea:

A) Zone di pianura

1) i produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

2) i giovani imprenditori agricoli, di cui all'art. 3 del D.lgs. 99/2004 e s.m.i., anche non titolari di quota;

3) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2004/2005 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di quota con decorrenza 1 Aprile 2005 nei limiti del 100% della quota acquisita;

4) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna 2004/2005 nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%;

5) l'eventuale disponibilità residua della riserva regionale alimenta i quantitativi da riattribuire per le zone di cui alle lettere B e C in misura proporzionale ai quantitativi disponibili al bacino regionale.

B) Zone svantaggiate

1) i giovani imprenditori agricoli, di cui all'art. 3 del D.lgs. 99/2004 e s.m.i., anche non titolari di quota;

2) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2004/2005 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di quota con decorrenza 1 Aprile 2005 nei limiti del 100% della quota acquisita;

3) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna 2004/2005 nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95%;

4) l'eventuale disponibilità residua della riserva regionale alimenta i quantitativi da riattribuire per le zone di cui alla lettera C;

C) Zone di montagna

1) i giovani imprenditori agricoli, di cui all'art. 3 del D.lgs. 99/2004 e s.m.i., anche non titolari di quota;

2) i produttori che hanno stipulato contratti di affitto di sola quota in corso di periodo per la campagna 2004/2005 ed i produttori che hanno stipulato contratti di acquisto di quota con decorrenza 1 Aprile 2005 nei limiti del 100% della quota acquisita;

3) le aziende che hanno prodotto più del 95% del proprio quantitativo individuale di riferimento nel corso della campagna 2004/2005 nei limiti del quantitativo prodotto che ecceda il suddetto 95 %;

4) eventuali quantitativi ancora disponibili saranno attribuiti incrementando proporzionalmente le assegnazioni stesse vincolandole alle rispettive aree omogenee di appartenenza.

4. Formazione delle graduatorie

Le graduatorie per ciascuna zona omogenea, sia per le *consegne* che per le *vendite dirette*, sono redatte in base ad un punteggio attribuibile sulla scorta dei fattori di valutazione indicati nella seguente griglia.

FATTORI DI VALUTAZIONE	**PUNTEGGIO**
Età (max punti 10) < 30 anni ..... 10 >30 anni e < o uguale a 40 anni ..... 8 >40 anni e < o uguale a 50 anni ..... 6 >50 anni e < o uguale a 60 anni ..... 4 >60 anni 0	
Sesso femminile 10	
Azienda ricadente in area interessata dalla produzione di formaggi a Denominazione di Origine Protetta o a cui è stata accordata la protezione transitoria nazionale alla denominazione ai sensi del regolamento comunitario 2081/92 (max punti 20) Azienda ricadente in due aree ..... 20 Azienda ricadente in una sola area ..... 10 Azienda non ricadente in alcuna area 0	
Quota (max punti 10)	

Q.R.I. fino a 50.000 kg..... 10 Q.R.I. > di 50.000 e < o uguale a 100.000 kg ..... 8 Q.R.I. > di 100.000 e < o uguale a 200.000 kg ..... 6 Q.R.I. > di 200.000 e < o uguale a 300.000 kg ..... 4 Q.R.I.> di 300.000 e < o uguale a 400.000 kg .....2 Q.R.I.> di 400.000 e < o uguale a 500.000 kg .....1 .Q.R.I > di 500.000 0	
Giovane imprenditore agricolo di cui al D.Lgs. 99/2004 utilmente collocato nella graduatoria relativa alle assegnazioni di cui alla D.G.R. Campania n. 2180/2004 50	
TOTALE	Max 100

I giovani imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. 99/2004 e s.m.i. utilmente collocati in graduatoria per le assegnazioni di cui alla D.G.R. Campania n. 2180/2004, purché ancora in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 99/2004 e s.m.i., hanno un diritto di prelazione (50 punti) nelle assegnazioni da effettuare in applicazione del presente provvedimento rispetto ai giovani che presentano l'istanza per la prima volta.

A parità di punteggio la graduatoria sarà ordinata in base all'età dei titolari o dei rappresentanti legali dell'azienda a partire da quello più giovane di età riferita al momento della presentazione dell'istanza.

In caso di parità in graduatoria sarà data priorità all'istanza spedita in data antecedente. A tal fine farà fede il timbro postale di partenza.

5. Assegnazioni

Le quote assegnate decorrono, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 119/2003, dalla campagna lattiera 2006/2007.

Non si procede ad assegnare quantitativi individuali di riferimento inferiori a 5.000 kg e superiori a 20.000 kg per azienda, ad eccezione delle assegnazioni disposte a favore di produttori titolari di quota latte che hanno subito la riduzione della quota B, ai sensi del decreto legge 23 Dicembre 1994 n. 727 convertito con modificazioni dalla legge 24 Febbraio 1995 n. 46, di cui al punto A1.

Le assegnazioni di quota effettuate sulla base dei criteri stabiliti con il presente provvedimento non potranno essere affittate, vendute, o costituite in comodato o in soccida, in tutto o in parte, pena la revoca delle stesse ed il rientro nella disponibilità del bacino regionale.